

■ **MODIFICHE ALLA L.R. 16/2009, ART. 14, L.R. 13/2014**  
*Testo coordinato*

**Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16**

**Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.**

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 dd. 7 luglio 2010, depositata il 15 luglio 2010 (B.U.R. 11/08/2010, n. 32), l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 15 della presente legge.

**TITOLO I**

*LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA*

**CAPO I**

*PRINCIPI E FUNZIONI*

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.

**Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

**Art. 3**

*(Competenze della Regione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
  - a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
  - b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
  - c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
  - a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini ~~di cui agli articoli 6 e 7~~ di cui all'articolo 6;
  - b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
  - c)

( ABROGATA )



d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);

b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 6;

c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

**c bis)** gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

**c ter)** le variazioni strutturali nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lett. c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

Note:

1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012

5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171 L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 4**

*(Competenze dei Comuni)*

1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;

c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;

d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;

e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 11/2011

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 4, comma 72, L. R. 14/2012

## **CAPO II**

### **VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA**

#### **Art. 5**



*(Disciplina dell'autorizzazione)*

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 ~~e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari~~ è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini ~~di cui agli articoli 6 e 7~~ **di cui all'articolo 6.**
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, ~~e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari~~ è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
- 3 bis.** Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:
  - a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
  - b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
  - c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori. **Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato.**
- 5-bis.** **Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c-ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.** •

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

**Art. 6**

*(Procedimento di autorizzazione)*

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:
  - a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
  - b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);



3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. ~~Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.~~ **Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.**

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
- 2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012

#### **Art. 7** (ABROGATO)

Note:

- 1 Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 2 Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
- 3 Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 4 Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 5 Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 6 Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 7 Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 8 Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 9 Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 10 Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

#### **Art. 8** (Progetti di opere strutturali)

1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 ~~e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari~~, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
- 3-bis.** **Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c-ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.**

Omissis.....



## ■ MODIFICHE AL D.P.Reg 27 LUGLIO 2011, N. 0176/PRES.

*Testo coordinato*

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, **nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.**

~~Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009. [art. 1, allegato A) della DGR 1863/2014]~~

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d'uso IV - DM 14.01 2008)

Art. 3 Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d'uso III - DM 14.01 2008)

Art. 4 Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica

**Art. 4 bis Opere minori**

**Art. 4 ter Variazioni strutturali in corso d'opera**

Art. 5 Autorizzazioni

Art. 6 Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/ Pres.

Art. 7 Entrata in vigore

#### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009 gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 16/2009.
- 2 bis. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 le variazioni strutturali nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2 della legge regionale 16/2009. [art. 2, allegato A) della DGR 1863/2014]**



*(Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d'uso IV – DM 14.01 2008))*

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:
  - a) organismi governativi;
  - b) uffici territoriali di Governo;
  - c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;
  - d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  - e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
  - f) Forze armate;
  - g) Forze di polizia;
  - h) Corpo forestale dello Stato e regionale;
  - i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
  - j) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - k) Corpo nazionale di soccorso alpino;
  - l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;
  - m) Ente nazionale per le strade;
  - n) Società di gestione autostradale;
  - o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;
  - p) Rete Ferroviaria Italiana;
  - q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica.
2. Altri edifici di interesse strategico sono:
  - a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;
  - b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.
3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in:
  - a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione;
  - b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;
  - c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio;
  - d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;

- e) strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime;
- g) dighe;
- h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte annesse;
- i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

### Art. 3

*(Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso  
(Classe d'uso III - DM 14.01 2008))*

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:
  - a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;
  - b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;
  - c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2.02.2009 n. 617.
2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a:
  - a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;
  - b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi;
  - c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo;
  - d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza;
  - e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità;
  - f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità;
  - g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità;
  - h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura;



- i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità;
  - j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati;
  - k) palazzi di giustizia;
  - l) carceri;
  - m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per 'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.);
  - n) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità;
  - o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.
3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:
- a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia;
  - b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune;
  - c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione;
  - d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi;
  - e) gli impianti primari di depurazione.

#### Art. 4

*(Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica)*

1. Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della procedura di autorizzazione, assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009, quelli che comportano interventi aventi esclusivamente rilevanza edilizia come individuati dall'articolo 4 comma 2 della LR 19/2009.

**1 bis. Gli interventi di variante in corso d'opera sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 4 ter. *[art. 3, allegato A) della DGR 1863/2014]***

#### Art. 4 bis

*(Opere minori)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c ter), della legge regionale 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato, non è rilevante ai fini della pubblica incolumità.
2. Le opere minori non possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le opere minori si distinguono in opere minori di nuova costruzione e opere minori su costruzioni esistenti.
4. Le opere minori di nuova costruzione comprendono i seguenti interventi:
  - a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti;



- 1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, con altezza massima  $\leq$  m 3,00 e superficie  $\leq$  mq 15, realizzati con strutture di legno o metalliche;
  - 2) tettoie di altezza massima  $\leq$  m 3,00 e superficie coperta  $\leq$  mq 15, realizzate con strutture in legno o metalliche;
  - 3) pergolati di altezza massima  $\leq$  m 3,00 e superficie  $\leq$  mq 20, realizzati con strutture in legno o metalliche;
  - 4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza  $\leq$  m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato, e superficie massima non ripetibile  $\leq$  mq 30;
- b) opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:
- 1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra  $\leq$  m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale  $\leq$  15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi;
  - 2) cisterne interrate, dotate di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa  $<$  m 3,00 dal piano di campagna;
  - 3) tombe di famiglia interrate aventi volume  $\leq$  mc 20;
- c) recinzioni:
- 1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima  $\leq$  m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica e paletti in ferro per un'altezza massima complessiva  $\leq$  m 2,50;
  - 2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un'altezza  $\leq$  m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno;
- d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna;
- e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima  $\leq$  m 2,50.
5. Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi:
- a) pensiline e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti:
- 1) pensiline, con aggetto  $\leq$  m 1,40 e superficie coperta  $\leq$  mq 5, realizzate con strutture in legno o metalliche;
  - 2) pergolati di altezza massima  $\leq$  m 3,00 e superficie  $\leq$  mq 20, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture in legno o metalliche;
- b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali:



- 1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;
- c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del vano, per aperture di larghezza  $\leq$  m 2,00;
- d) aperture nei solai di piano  $\leq$  mq 1, e di lucernari nei solai di copertura  $\leq$  mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;
- e) sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;
- f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra  $\leq$  m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale  $\leq$  15°, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5 del presente articolo è condizione necessaria per poterla dichiarare opera minore. Il tecnico valuta, oltre all'intrinseca irrilevanza statica, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento.

7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale dal tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze e presentata in duplice esemplare all'ufficio competente per territorio, è costituita da:

- a) asseverazione, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, compilata, sotto la propria responsabilità, in ogni sua parte e contenente, tra l'altro, la dichiarazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5 del presente articolo e la cui sicurezza è irrilevante per la pubblica incolumità, corredata da duplice copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, qualora l'asseverazione non venga firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione;
- b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.

8. L'atto di presentazione della documentazione di cui al comma 7 ha valore di preavviso scritto. Il funzionario ricevente, effettuata la verifica sulla completezza della documentazione, ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuto deposito. La restituzione della documentazione timbrata costituisce autorizzazione all'esecuzione dell'opera, per i casi contemplati dalla norma.

9. Le variazioni strutturali in corso d'opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione. **[art. 4, allegato A) della DGR 1863/2014]**

#### Art. 4 ter (Variazioni strutturali in corso d'opera)

1. Le variazioni strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali.

2. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a:

- a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica;
- b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali.



3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che mutano in modo significativo la concezione strutturale dell'opera, ovvero:

- a) vita nominale;
- b) classe d'uso;
- c) schema di calcolo dell'organismo principale;
- d) distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidità;
- e) periodo proprio della costruzione;
- f) variazione dei carichi globali in fondazione superiore ad un'aliquota del 10%.

4. Per quanto riguarda la lettera b) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che comportano:

- a) variazione della tipologia dei materiali impiegati;
- b) diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità.

5. Il progettista strutturale dell'opera di variante è la figura professionalmente competente a valutare e a dichiarare la sussistenza delle condizioni tecniche che consentono di classificare le modifiche al progetto originariamente depositato come varianti sostanziali o come varianti non sostanziali.

6. Nei casi di varianti non sostanziali la dichiarazione del progettista strutturale di cui al comma 5, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, dev'essere condivisa e sottoscritta dal direttore dei lavori nonché, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera ed accompagnata dai seguenti elaborati necessari a documentare che trattasi di varianti non sostanziali:

- a) relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie per individuare le modifiche la quale riporta le valutazioni numeriche e le argomentazioni logiche necessarie per dimostrare che le variazioni delle sollecitazioni restano comunque compatibili con la capacità degli elementi strutturali; qualora la variante riguardi singole parti della struttura, la relazione tecnica ed i calcoli possono essere limitati alle sole porzioni interessate dalle modifiche e a quelle interagenti con le medesime;
- b) elaborati grafici riportanti le modifiche di variante, opportunamente evidenziate, rappresentate nella loro configurazione generale e con i particolari necessari alla loro completa definizione.

7. Gli elaborati di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere predisposti prima di iniziare l'esecuzione delle opere di variante in corso d'opera, devono essere firmati dal progettista strutturale dell'opera di variante, condivisi, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera, visti dal direttore dei lavori, resi disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, allegati alla relazione del direttore dei lavori.

8. Nei casi di varianti sostanziali la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito.

9. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di modifiche in corso d'opera riguardanti edifici od opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3. Le variazioni strutturali in corso d'opera delle opere minori di cui all'articolo 4 bis non sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo. **[art. 4, allegato A) della DGR 1863/2014]**



1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assoggettati alla verifica sull'osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.
2. Gli edifici e le opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della legge regionale 16/2009, con esclusione di quelli di cui al precedente articolo 4, sono assoggettati alla verifica del rispetto delle norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale nonché, per un numero di progetti pari al 5%, scelto in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.
3. Gli edifici e le opere di cui **agli articoli 4 e 4 bis** ~~all'articolo 4~~, da realizzarsi in zone ad alta sismicità sono assoggettati alla sola verifica sulla completezza della documentazione tecnica progettuale. **[art. 5, co. 1, lett. a), allegato A) della DGR 1863/2014]**
4. **Fermo restando l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa vigente, l'esito** ~~L'esito~~ positivo delle verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ove prevista. **[art. 5, co. 1, lett. b), allegato A) della DGR 1863/2014]**
- 4 bis. L'efficacia dell'autorizzazione per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 16/2009 è sospensivamente condizionata dalla comunicazione, all'ufficio competente per territorio, dei dati identificativi del costruttore secondo quanto specificato nel modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. **[art. 5, co. 1, lett. c), allegato A) della DGR 1863/2014]**

#### Art. 6

*(Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.)*

1. Sono sostituiti, per gli effetti transitori di cui all'articolo 20 della LR 16/2009, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 7

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.